SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 18 APRILE 1962

(146ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine » **(1836)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . *Pag.* 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638
BERTOLI 2633, 2635, 2637
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2635, 2636, 2637
BRACCESI 2634
CARELLI 2635, 2638
DE LUCA 2632, 2633, 2635
MOTT 2633, 2634, 2635
OLIVA 2634

« Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine » **(1857)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE, *relatore* 2638
BERTOLI 2638
OLIVA 2638

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità » **(1880-B)** (*Approvato dal Senato e modificato della Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2626, 2629, 2630
BERTOLI 2628
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2627, 2629
CARELLI 2628
DE LUCA 2628, 2630
FERRARI 2629
OLIVA, *f.f. relatore* 2626, 2627, 2630
RODA 2629

« Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi » **(1929) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 2638, 2641
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2641
OLIVA 2641
RODA 2640
RONZA 2641

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Braccesi, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Gal-

lotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Roda, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Giacometti e Piola, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Carelli, Ronza e Pagni

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Ferrari.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Micheli e Pecoraro, per il tesoro Bovetti e per l'agricoltura e le foreste Camangi.

BERTOLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità » (1880-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge ci ritorna dalla Camera dei deputati per un completamento delle tabelle organiche del Ministero dell'agricoltura. Quindi credo che non ci debbano essere delle difficoltà e ritengo che, data la presenza dei rappresentanti del Governo e in special modo del Ministero dell'agricoltura, il disegno di legge potrà essere rapidamente approvato.

In assenza del relatore senatore Valmarana, occupato nei lavori dell'Aula, il senatore Oliva illustrerà gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati.

OLIVA, *f. f. relatore.* Come ha già accennato il Presidente, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame si limitano alla sostituzione di tutta la parte che riguarda l'elencazione del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In realtà si tratta, presso a poco, dello stesso testo, con l'aggiunta di maggiori specificazioni, inquantochè si è adottata una indicazione uniforme, cioè si sono elencati tutti i ruoli, mentre nel testo primitivamente approvato da noi si parlava di ruoli, di servizi, di istituti, di ex commissariati, di amministrazione, cioè si usava una terminologia piuttosto incerta.

Evidentemente si è voluto, per comprendere tutte le categorie, elencare con maggior precisione tutti i ruoli. Una questione particolare sorge alla fine delle modificazioni dove vedete inserito il « Personale a contratto tipo e a contratto municipale dell'ex Ministero dell'Africa italiana », sotto il quale titolo sono indicati il « Ruolo transitorio dei sorveglianti ex reali » e il « Ruolo speciale ad esaurimento del personale dell'ex governo militare alleato ».

Qui debbo fare una necessaria precisazione. Nella seduta del 6 aprile scorso abbiamo concluso la votazione su questo disegno di legge, approvando anche un ordine del giorno in cui abbiamo, tra l'altro, indicate alcune categorie che noi dubitavamo fossero state ingiustamente escluse dal beneficio dell'assegno integrativo, e tra queste abbiamo appunto accennato, perchè era stata sollevata la relativa questione, al personale a contratto tipo e a contratto municipale dell'ex Ministero dell'Africa italiana. Abbiamo poi affidato allo studio dei Ministeri i successivi provvedimenti.

La Camera dei deputati, invece, a proposito del Ministero dell'agricoltura e foreste, ha risolto la questione, ma ha involontariamente creato un'altra incertezza, perchè mentre noi abbiamo riservato a un successivo esame la correzione di queste eventuali ingiustificate esclusioni, qui sembrebbe che per il Ministero dell'agricoltura e foreste sia già stata riparata questa omissione concernente il citato personale dell'ex Ministero dell'Africa italiana, il che

minaccia di creare una sperequazione rispetto ad altro personale dello stesso tipo che però è stato addetto ad altri Ministeri e non a quello dell'agricoltura, ad esempio al Ministero dell'industria e commercio, che ha anche dipendenti provenienti da questi ruoli transitori. Quindi la questione che noi avevamo posta con l'ordine del giorno e che qui appare risolta per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura e foreste, minaccia di restare aperta per altri Ministeri e di creare delle incertezze soprattutto in sede di pagamento, perchè si ritiene che, ove si predisponga il pagamento dell'assegno mensile anche al personale dell'ex Ministero dell'Africa italiana che presti servizio presso Ministeri diversi da quello dell'agricoltura, la Corte dei conti possa sollevare eccezioni. In ogni modo la questione sarebbe stata prospettata alla Corte dei conti e il Ministero dell'industria e commercio afferma che potrebbe essere sufficiente, da parte della Commissione e da parte soprattutto del rappresentante del Ministero del tesoro, una dichiarazione nella quale si dica che anche per gli altri Ministeri si intende che il personale a contratto tipo e a contratto municipale dell'ex Ministero dell'Africa italiana goda dell'assegno integrativo.

Io non ho potuto approfondire la questione. Se la Commissione lo ritiene opportuno, potremo soffermarci un momento su questo argomento e sentire altresì le dichiarazioni del rappresentante del Governo.

Vorrei piuttosto ricordare che, a proposito di questo disegno di legge, noi ci eravamo soffermati soprattutto sulla carenza riscontrata nei riguardi dei medici e veterinari provinciali, e nell'ordine del giorno avevamo formulato un voto particolare per quelle categorie, data la modesta copertura necessaria (500 milioni) e data la evidente iniquità di escludere i medici e i veterinari provinciali da questo assegno integrativo per il pretesto — o la ragione — che essi hanno anche dei proventi, proventi però ai quali attingono, come abbiamo saputo, anche i direttori generali dei servizi tecnici i quali erano stati ammessi al beneficio dell'assegno integrativo nella presunzione che essi non partecipassero alla divisione dei proventi stessi. Tale circostanza ci aveva indotto a chiedere una particolare sollecitudine nella soluzione della questione da parte del Governo. La questione, viceversa, vedo che non è stata risolta. Tuttavia debbo dare atto che, davanti alla Camera dei deputati, il Governo ha assunti impegni ancor più precisi per la presentazione dei provvedimenti di perequazione.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La Camera dei deputati, in un ordine del giorno, ha proposto di risolvere la questione entro il mese di maggio.

O L I V A , *f. f. relatore.* Quindi quello scrupolo che ci siamo proposti per l'autorevole suggestione del senatore Paratore è stato superato dalla Camera che ha indicato, per la decisione, il termine di un mese. Resta il disagio di avere scelto una certa strada per cui oggi, mentre siamo costretti, per questioni anche di procedura, a non più discutere la questione dei direttori generali, ci troviamo impediti a riconoscere il beneficio ai medici e veterinari provinciali.

Quindi, da parte mia, e credo di poter parlare anche a nome di tutta la Commissione, io vorrei pregare vivamente il rappresentante del Governo — atteso il parere favorevolissimo del Ministero della sanità e attesa soprattutto la circostanza che, di fronte al nostro comportamento, al nostro ordine del giorno e alle assicurazioni del Governo, la categoria, che aveva iniziato uno sciopero, l'ha immediatamente interrotto per rendere omaggio alla buona volontà e alle possibilità del Parlamento — non tanto di riesaminare la questione, quanto di provvedere senz'altro, perchè, mentre per altre categorie resta il dubbio che siano state ingiustamente escluse, per questa, invece, siamo già pienamente convinti che sia stata esclusa ingiustificatamente dal beneficio dell'assegno integrativo. Prego quindi il Governo di prendere atto che la Commissione esprime il desiderio che i medici e i veterinari provinciali vengano senz'altro inclusi nell'elencazione di cui al disegno di

legge e che non sia eccessivamente ritardato l'esame di questa particolare situazione.

CARELLI. Nel completare, come bene ha detto il relatore, l'organizzazione interna del Ministero dell'agricoltura, il Ministero stesso ha creduto bene di inserire il personale a contratto tipo e a contratto municipale dell'ex Ministero dell'Africa italiana. L'avere apportato in questa sede una tale modifica significa avere introdotto una norma utile anche ai fini del personale di altri Ministeri.

Quello che ha detto il relatore nei riguardi dei medici e dei veterinari provinciali mi pare logico. Si potrebbe invitare la Commissione a formulare un ordine del giorno affinchè l'organo amministrativo di controllo accetti l'estensione dell'assegno integrativo a questa categoria, in attesa di regolarizzare tale posizione.

DE LUCA. Io avevo chiesto la parola per associarmi alle preoccupazioni espresse dal relatore senatore Oliva circa l'aggiunta al disegno di legge introdotta dalla Camera dei deputati nei confronti del personale a contratto tipo o a contratto municipale dell'ex Ministero dell'Africa italiana. Questa inserzione io l'ho ritenuta superflua anche perchè ricordo che il senatore Spagnolli, quando fu discusso l'articolo 1 del disegno di legge, cercò di introdurre una precisazione relativa alle varie categorie di impiegati; e ciò non fu fatto perchè la Commissione fu unanime nel ritenere che il provvedimento comprendesse il personale di ruolo, il personale non di ruolo e quello dei ruoli aggiunti, quindi tutto il personale. Il Sottosegretario per il tesoro onorevole Bovetti diede assicurazioni che così si voleva intendere. Ecco perchè l'inserimento di quella norma da parte della Camera dei deputati mi è sembrato inutile. Se quell'inserimento fosse stato fatto alla fine, in maniera da comprendere tutti i Ministeri, ci saremmo potuti tranquillizzare, perchè, pur ritenendolo superfluo, non avrebbe portato motivi di turbamento. Ma adesso io mi associo al relatore nel domandare al rappresentante del Governo che si pronunci favorevolmente all'estensione dell'assegno integrativo per il personale a contratto tipo e a contratto municipale anche degli altri Ministeri. Per quanto riguarda i medici e i veterinari provinciali, io già nella seduta precedente espressi il mio parere favorevole alla concessione dell'assegno a questa categoria e attendo fiducioso che il Governo ci dia la richiesta assicurazione.

BERTOLI. Dichiaro, a nome del mio Gruppo, di considerare opportune le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e pertanto noi voteremo a favore dell'approvazione del disegno di legge in esame. Tuttavia non posso non segnalare il mio disagio, che ritengo sia comune anche agli altri onorevoli colleghi, per il modo disordinato con cui sono presentati disegni di legge della portata di quello in discussione. E mi riferisco non tanto al fatto che il Governo presenti dapprima un provvedimento e che poi, tramite i suoi rappresentanti, modifichi, sia pure in parte, la sua proposta in sede di esame della stessa da parte del Parlamento, perchè, in fondo, questa di perfezionare i testi legislativi è la funzione della discussione; quanto al disordine con cui si propongono modifiche ora per una categoria ora per un'altra, disordine che si è tradotto in un disaccordo fra gli stessi rappresentanti dei vari Dicasteri. Ritengo che non sia possibile procedere ulteriormente in un modo simile e pertanto invito la Presidenza del consiglio ad assicurare per l'avvenire un migliore coordinamento. Il mio disagio è poi tanto più marcato in ordine alle esigenze dei medici provinciali, dei veterinari e dei cancellieri, ai quali non abbiamo potuto corrispondere il medesimo assegno integrativo previsto per gli altri statali perchè bloccati da norme procedurali che siamo tutti d'accordo debbano essere rispettate, ma delle quali si dovrebbe tener conto in sede di preparazione dei provvedimenti, così da eliminare ogni possibilità di ostacoli e di controversia. Dico questo per rimarcare la mia convinzione che, per esempio, lo sciopero attuato recentemente dai cancellieri ha portato allo Stato più danno di quanto non avrebbe potuto fare la cor-

responsione dell'assegno con l'erogazione di 1.600 milioni.

FERRARI. A nome della 8ª Commissione esprimo parere favorevole al disegno di legge in esame, in quanto si tratta di modifiche che pongono riparo a una svista materiale.

RODA. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Bertoli per quanto riguarda i cancellieri: se valutiamo nella loro esatta portata le conseguenze dei dieci giorni di sciopero attuati dalla categoria e che hanno paralizzato praticamente l'apparato giudiziario, dobbiamo convenire — a parte ogni considerazione di indole morale — che esse sono state assai più gravi di quelle che sarebbero derivate dalla corresponsione dell'assegno integrativo con relativo onere di un miliardo e 600 milioni di lire; assegno che, del resto, abbiamo elargito alle altre categorie di dipendenti statali. In effetti, mi preoccupa non poco il problema rimasto in sospeso e mi auguro che esso venga al più presto riportato all'esame della Commissione per una equa risoluzione al pari di quanto fatto per le altre categorie.

PRESIDENTE. In sostanza, siamo tutti d'accordo sull'opportunità del completamento introdotto dalla Camera dei deputati. Per quanto concerne il personale dell'ex Ministero dell'Africa italiana, deve intendersi che l'inserimento non riguarda soltanto un settore di tale personale, ma la generalità. Nel disegno di legge la citazione appare, in particolare, in riferimento al Ministero dell'agricoltura e foreste, ma ciò non significa che dipendenti dell'ex Ministero dell'Africa italiana non possano aver trovato sistemazione presso altri Ministeri, per esempio quello dell'industria e commercio, e che anche ad essi non spettino le medesime provvidenze previste dal progetto che stiamo per approvare. Ritengo che con questa esplicita dichiarazione e con quella che vorrà fare il rappresentante del Governo, il problema possa ritenersi risolto secondo il voto della Commissione.

Per quanto attiene al caso dei cancellieri, dei medici provinciali e dei veterinari, ritengo sia pleonastico ricordare che la nostra Commissione è già da tempo orientata a favore dell'estensione anche a tali categorie dell'assegno integrativo corrisposto agli altri dipendenti statali, tanto che, nonostante l'osservazione del senatore Paratore, si è auspicato che « entro breve termine » il problema venga risolto. Tuttavia, a tale atteggiamento è seguìto un comportamento diverso da parte dei medici provinciali e dei veterinari, i quali hanno sospeso immediatamente il ventilato sciopero, mentre i cancellieri hanno agito nel senso opposto. E ciò non va dimenticato, in una responsabile valutazione del problema. Comunque, il termine auspicato dalla Commissione è stato ulteriormente ridotto dalla Camera dei deputati, stando almeno alle notizie pervenute e che l'onorevole rappresentante del Governo penso vorrà precisare, in quanto si è stabilito di risolvere il problema entro il mese di maggio.

Circa il modo di presentazione dei provvedimenti, ribadendo quanto già affermato, esprimo la speranza che nel prossimo avvenire il coordinamento della materia sia studiato preventivamente a fondo e risulti tale da non costringerci a porre frettolosamente rimedio a vuoti e ad omissioni.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo, concordo pienamente con quanto espresso dall'onorevole Presidente e dagli onorevoli componenti la Commissione. Per ciò che concerne la modifica delle tabelle relative al personale del Ministero dell'agricoltura e foreste, rilevo che si tratta di una modifica formale.

In ordine al personale dipendente dall'ex Ministero dell'Africa italiana, concordo perfettamente con quanto espresso dal senatore Oliva e dall'onorevole Presidente: non possiamo tradurre tali concetti in un emendamento in quanto ritarderemmo eccessivamente l'entrata in vigore della legge; tuttavia do atto che il Ministero del tesoro è d'accordo sulla interpretazione data, per modo che ritengo che la Corte dei conti non solleverà obbiezioni al riguardo.

Per quanto ha tratto ai medici provinciali, ai veterinari e ai cancellieri, non posso che confermare il parere favorevole dato all'ordine del giorno presentato dal senatore Oliva e approvato all'unanimità da tutta la Commissione nella seduta del 6 aprile; ordine del giorno che, se non vado errato, conteneva una particolare indicazione per la categoria dei medici e dei veterinari provinciali. A tale proposito aggiungo che la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, aderendo nella sua completezza allo spirito dell'ordine del giorno stesso, ha voluto precisare il concetto di termine breve, indicando esplicitamente la scadenza del termine stesso entro il prossimo mese di maggio. Il Governo non si è opposto.

OLIVA, *f. f. relatore*. Desidero fissare l'aspetto giuridico dell'interpretazione della norma riguardante il personale dipendente dall'ex Ministero dell'Africa italiana, nel senso che l'inserimento della precisazione relativa operato dalla Camera dei deputati, sia pure riferito occasionalmente al Ministero dell'agricoltura e foreste, non deve intendersi preclusivo dall'estensione dell'assegno integrativo ad altre categorie analoghe di dipendenti da altri Ministeri, per i quali si ritiene, implicitamente, che siano stati compresi nelle rispettive leggi, stante che il provvedimento in esame non tratta materia attinente a tutti i vari Ministeri. Non potrei adesso precisare se personale dell'ex Ministero dell'Africa italiana si trovi alle dipendenze di altri Ministeri oltre quello dell'agricoltura e quello dell'industria; nell'eventualità che ve ne sia, è da ritenersi esplicitamente che la norma introdotta nel disegno di legge in discussione dalla Camera dei deputati riguardi anche tale personale.

DE LUCA. A mio parere, il problema è ampiamente risolto dalla dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario Bovetti, dalla quale risulta che si tratta di inserimento formale e non sostanziale, che esemplifica ma non esclude.

PRESIDENTE. Possiamo allora concludere che è parere unanime della Commissione e del Governo che le provvidenze a favore del personale dipendente dall'ex Ministero dell'Africa italiana non riguardano soltanto gli impiegati che si trovano alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma anche coloro i quali si trovassero in situazione analoga, alle dipendenze di altri Ministeri non specificati nel disegno di legge in discussione e riferibili ad altri provvedimenti legislativi concernenti l'assegno mensile, ancorchè già approvati.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, le quali riguardano solamente una parte della tabella annessa all'articolo 1.

Do lettura della parte modificata della suddetta tabella:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE
RUOLI ORGANICI

Carriera direttiva:

Ruolo amministrativo centrale e periferico;

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico;

Ruolo tecnico superiore per i servizi dell'economia montana e delle foreste;

Ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'economia montana e delle foreste (ad esaurimento);

Ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica;

Ruolo dei servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche;

Ruolo dei servizi della pesca;

Ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi;

Ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi (ad esaurimento);

Ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A., già collocati nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64;

Ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura;

Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili;

Ruolo del personale della carriera di concetto per i servizi dell'economia montana e delle foreste;

Ruolo dei servizi speciali della pesca;

Ruolo delle assistenti rurali;

Ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione frodi (ad esaurimento);

Ruolo della carriera di concetto per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

Carriera esecutiva:

Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo dell'amministrazione;

Ruolo del personale della carriera esecutiva per i servizi dell'economia montana e delle foreste;

Ruolo dei servizi sussidiari della pesca;

Ruolo centrale e periferico dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico;

Ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici del servizio repressione frodi (ad esaurimento);

Ruolo della carriera esecutiva per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

Carriera ausiliaria:

Ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici;

Ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria;

Ruolo del personale della carriera ausiliaria degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica;

Ruolo del personale della carriera ausiliaria per i servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche;

Ruolo del personale ausiliario per i servizi della pesca;

Ruolo del personale ausiilario degli istituti di incremento ippico;

Ruolo della carriera ausiliaria per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

PERSONALE A CONTRATTO TIPO E A CONTRATTO MUNICIPALE DELL'EX MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ruolo transitorio dei sorveglianti ex reali (decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604).

Ruolo speciale ad esaurimento del personale dell'ex governo militare alleato (legge 22 dicembre 1960, n. 1600).

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 1 con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine » (1836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine », già

approvato dalla Camera dei deputati, e del quale sono io stesso relatore.

Nella seduta del 18 gennaio scorso riferii sul provvedimento; dopo la mia esposizione sono state chieste delle precisazioni e io mi sono fatto carico di acquisire quegli elementi che mi sembravano utili per completare la mia relazione; ne è nato così un supplemento di relazione che, in bozza di stampa, è stato distribuito da tempo ai componenti della Commissione, e del quale ho espresso il contenuto nella seduta del 22 marzo.

C'è da ricordare che con questo disegno di legge si cambia la dizione dell'Istituto in Mediocredito centrale e si sottolinea la estensione, del resto già in atto, dei compiti dell'Istituto con interventi per i finanziamenti delle esportazioni.

La seconda modifica sostanziale è quella relativa alla concessione di contributi in conto interessi a favore degli Istituti ammessi ad operare con il Mediocredito centrale. Io ho sottolineato, nella mia relazione, una situazione di disagio per lo squilibrio fra gli impegni assunti e le disponibilità del Mediocredito centrale; ho anche espresso il parere che, mentre possiamo e dobbiamo, a mio modo di vedere, approvare la suddetta formula delle contribuzioni in conto di interessi, è peraltro auspicabile che i fondi di dotazione del Mediocredito centrale vengano opportunamente integrati.

Per quanto concerne ancora questo disegno di legge, io ho esposto la situazione attuale, il lavoro sostanzialmente svolto, ed ho auspicato che per consentire al Mediocredito centrale ed ai Mediocredito regionali di incrementare la loro attività, venga approvato il disegno di legge stesso. Insisterei su un concetto che del resto ha trovato formulazione in un ordine del giorno che è stato già presentato, in cui si invita il Governo a favorire l'aumento del fondo di dotazione e a ricercare i nuovi mezzi per integrare i finanziamenti dei Mediocredito regionali. Mi pare che tutti coloro che hanno esperienza e contatti con i Mediocredito regionali non solo possono dare atto del buon funzionamento di questi istituti, di come hanno operato e come hanno reso nell'economia regionale, ma debbono anche essere veramente convinti della necessità di sostenere questo importante settore del Mediocredito.

DE LUCA. Nell'ultimo comma dell'articolo 2 si stabilisce — e il relatore senatore Spagnolli ne ha fatto ampio cenno nella sua relazione — che « l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformità alle leggi indicate dal medesimo primo comma ».

Tutto questo finora è avvenuto e il relatore ha ritenuto perfettamente legittima questa operazione già effettuata dall'Istituto di Mediocredito. Che bisogno c'è di statuire per legge questa possibilità di concessione di contributi agli istituti speciali?

PRESIDENTE, *relatore*. In base allo statuto attuale era prevista la possibilità di contributi in conto interessi da parte del Mediocredito centrale rispetto ai Mediocredito regionali con una quota degli utili. Qui invece si dice che anche in sostituzione degli altri metodi di intervento nei confronti dei Mediocredito regionali è possibile che il Mediocredito centrale intervenga nei confronti degli stessi Mediocredito regionali. Si tratta di un'estensione, direi, di possibilità di intervento.

DE LUCA. Questo è già stato fatto in sede amministrativa ed è stato ritenuto legittimo.

PRESIDENTE, *relatore*. È stato fatto in maniera condizionata a una quota-parte degli utili realizzati dal Medocredito centrale. Adesso, viceversa, ciò non è più limitato a una quota-parte in base allo statuto.

Sembra quindi opportuno un disposto di legge che deroghi da quella limitazione e stabilisca la possibile sostituzione degli altri mezzi di intervento previsti.

DE LUCA. Non vorrei che attraverso questa formula gli istituti di Mediocredito finanziassero o aiutassero gli istituti speciali.

PRESIDENTE, *relatore*. Se il senatore De Luca ha già letto la mia relazione, avrà visto che io ho fatto delle riflessioni in merito alle gestioni fuori bilancio. Ma, praticamente, questa contribuzione in sede di interessi consiste semplicemente nel rendere possibile, da parte dei Mediocredito regionali, l'acquisizione sul mercato finanziario di mezzi con integrazione di interessi che consentano le operazioni che i Mediocredito regionali possono fare in base alle agevolazioni e che altrimenti non riuscirebbero a fare.

BERTOLI. Sono pienamente d'accordo con l'osservazione del relatore riguardo all'aumento del fondo di dotazione attraverso gli utili, in maniera, diciamo così, automatica e che costituisce praticamente una gestione fuori bilancio; utili che, fino al 1960, secondo dati che peraltro ho l'impressione non siano completi, erano di oltre 6 miliardi, che diventano 9 e 10 se vi aggiungiamo gli utili del 1961, valutati intorno ai 3 miliardi. Ebbene, così stando le cose io credo che si renda necessario un nostro deciso intervento per due ordini di motivi: prima di tutto perchè vi è la tendenza generale, condivisa anche dal mio gruppo, di cercare di eliminare le gestioni fuori bilancio, le quali hanno oramai assunto un carattere macroscopico; in secondo luogo perchè ho l'impressione che il sistema di funzionamento del Mediocredito consenta degli utili di notevoli dimensioni, in contrasto con le finalità dell'Istituto. In sostanza, il Mediocredito assicura dei finanziamenti non diretti alle aziende ma agli Istituti di credito regionali e ad altri specializzati nel credito alle piccole e medie industrie, a dei tassi d'interesse più bassi di quelli di mercato, stante il fatto che lo Stato si prefigge di conseguire determinati traguardi di politica economica. Tale meccanismo consente peraltro all'Istituto utili sempre crescenti. È vero che vi è la esigenza di aumentare il fondo di dotazione, però ritengo che sarebbe opportuno farlo ricorrendo agli utili d'esercizio, rinunciando ai quali si potrebbe ricorrere al mercato finanziario e mantenere il tasso dei mutui invariato. D'altro canto lo stesso relatore ha sottolineato il fatto che l'Istituto di Mediocredito non si è avvalso di determinate facoltà previste dallo statuto; perchè?

Dal punto di vista economico, comunque, non riesco proprio a spiegarmi il motivo per cui questo Istituto, per soddisfare una massa di richieste superiore a quella consentitagli dal suo fondo di dotazione, non ricorra al mercato finanziario e non utilizzi gli utili di esercizio per compensare la differenza fra il tasso di mercato e quello che l'Istituto pratica. È per tale motivo che mi sento perplesso nel dare il mio voto.

Vi è poi il problema della composizione del Consiglio di amministrazione, di cui è fatto cenno all'articolo 5, nel quale, a mio avviso, sarebbe opportuno che oltre ai funzionari, di cui è giustificata la presenza per motivi di coordinamento, entrassero anche rappresentanti dei diretti interessati al miglior funzionamento del Mediocredito, ossia delle Associazioni della media e della piccola industria. Anzi, propongo senz'altro che una tale rappresentanza sia prevista e nel Consiglio generale e nel Consiglio di amministrazione.

Un'ultima osservazione mi è suggerita da un'occhiata al bilancio del 1961 del Mediocredito: nello stato patrimoniale non c'è la voce che riguarda gli investimenti immobiliari: li ha o no tale Istituto?

MOTT. No, non vi sono investimenti immobiliari. E già che ho avuto occasione di rispondere al senatore Bertoli, ne approfitto per sottolineare l'opportunità che siano i singoli Istituti regionali ad attingere direttamente al mercato finanziario, in quanto, conoscendo meglio l'andamento lo-

cale, possono scegliere il momento piu opportuno per compiere le loro operazioni.

B R A C C E S I . Mi fa piacere il rimarco del relatore che i fondi di dotazione non siano più adeguati alle richieste di finanziamenti. Il bilancio mette nelle disponibilità all'attivo 35-36 miliardi, mentre gli impegni per finanziamenti assommano a 92 miliardi. Ora si capisce, da queste due cifre, come sia giusta l'osservazione fatta dal senatore Spagnolli; e qui bisognerà in qualche modo provvedere, anche accettando i suggerimenti del senatore Mott.

Io non vedo, poi, la necessita di questo articolo 4 in cui è stabilito che « il Consiglio generale del Mediocredito centrale predisporrà, annualmente, il piano generale delle operazoni che l'Istituto può compiere in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, indicando i criteri ed i limiti massimi di intervento »: questo lo fa qualsiasi istituto senza che vi debba essere un disegno di legge che lo stabilisce.

O L I V A . Ma è per dire successivamente, che il piano « sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro ».

B R A C C E S I . Così vuol dire che quando il piano sarà perfezionato sarà già passato l'esercizio.

Per quanto riguarda l'articolo 5, accetterei più volentieri l'emendamento del senatore Bertoli per le rappresentanze, nel Consiglio di amministrazione, delle categorie interessate piuttosto che tutti questi funzionari dei Ministeri. Osservo, in proposito, che c'è una circolare del Presidente del Consiglio Fanfani la quale fa rilevare che vi sono troppi di questi incarichi. Ma, dato che si tratta di direttori generali, come si farà a pervenire alla limitazione degli incarichi?

P R E S I D E N T E , *relatore*. Al senatore De Luca ho già risposto. Ringrazio il senatore Bertoli perchè mi pare abbia condiviso la mia impostazione e anche le mie critiche circa la ripartizione degli utili. E peraltro io ho ritenuto di non arrivare fino a delle proposte emendative, accontentandomi di segnalare questo fatto agli organi competenti del Ministero del tesoro. Cio anche per questa considerazione: che la critica che si fa alla presenza dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dei vari Ministeri, critica da me condivisa in linea di principio, peraltro, per quanto concerne la suddetta osservazione sulla ripartizione degli utili, poteva essere superata perche la rappresentanza dei vari Dicasteri e soprattutto di quello del tesoro nel Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale poteva costituire una garanzia che non c'erano state delle distorsioni in sede di gestioni fuori bilancio.

Per quanto concerne la rappresentanza dei Dicasteri piuttosto che altre rappresentanze del settore, per esempio, della media e piccola industria, debbo fare osservare che bisognerebbe allora trovare anche la maniera di dare una rappresentanza a quelli che operano nel settore dell'esportazione. E allora la discussione diventerebbe lunga e potrebbe implicare qualche difficoltà; però io l'accetto come prospettiva e la raccomanderei veramente alla considerazione del rappresentante del Tesoro. Direi anche che qui non dobbiamo dimenticare che se noi entriamo nell'esame della questione dei rappresentanti dei Dicasteri in enti di diritto pubblico, non possiamo farlo soltanto per questo ente, ma dobbiamo farlo da un punto di vista più generale. Io sono, comunque, del parere che l'amministrazione *A*, o l'amministrazione *B*, può anche validamente farsi rappresentare da un membro estraneo all'amministrazione: l'importante è trovare colui che sia veramente competente nel ramo e tuteli contemporaneamente quelle che sono le responsabilità dell'amministrazione pubblica e anche quelle che sono le esigenze, viceversa, degli operatori. Quindi è un discorso veramente di ordine generale.

Prego quindi il rappresentante del Ministero del tesoro di voler tenere conto della preoccupazione manifestata dalla Commissione finanze e tesoro.

M O T T . Per quanto riguarda i bilanci, nella legge delega il Governo aveva propo-

sto che i direttori generali dei Ministeri non entrassero nei Consigli di amministrazione. La Commissione e il Governo erano d'accordo e hanno aumentato per questo il trattamento dei direttori generali. La legge è uscita col permesso a tutti di entrare nei singoli Consigli di amministrazione; e l'aumento è rimasto.

C A R E L L I . Il disegno di legge si intitola: « Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine »; poi all'articolo 1 è detto: « La denominazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificata in Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ». Ora, siccome la legge n. 949 si riferisce ai vari settori industriali, agricoli eccetera, io vorrei sapere se questa denominazione che viene sostituita permette l'estensione del credito a favore anche del settore agricolo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Dal punto di vista formale, la dizione è stata usata per non creare delle confusioni, perchè normalmente si usa dire « Mediocredito » e s'intende indifferentemente Mediocredito centrale e Mediocredito regionale. La questione però, sostanzialmente, è quella di adeguare con un termine più proprio, a quelle che sono le attuali incombenze del Mediocredito centrale, anche la denominazione. Mentre prima del 1952 l'attività dell'Istituto era ristretta alle medie e piccole industrie, dopo sono intervenuti tutti i vari provvedimenti sul piano delle esportazioni, di cui l'ultimo quello del 1961. A un certo momento, nel 1959, sono intervenuti anche i provvedimenti per le attrezzature commerciali; quindi praticamente qui, con la denominazione, si vuole in sostanza sottolineare che abbiamo un Istituto del Mediocredito centrale che interviene in ordine a tutta una gamma di operazioni che non sono soltanto quelle della piccola e media industria, ma sono anche quelle relative al commercio ed al settore della grande industria per quanto concerne le esportazioni.

B E R T O L I . Nella relazione non è stato posto in evidenza — e desidererei che l'onorevole rappresentante del Governo ne tenesse conto — che se l'Istituto del Mediocredito avesse rinunziato ai 3 miliardi annui di utile avrebbe avuto a disposizione per lo meno altri 100 miliardi, stante la differenza fra il tasso di mercato e quello da esso praticato. Nella politica amministrativa del Mediocredito, tale linea dovrebbe essere quella di base, ossia rinunziare agli utili e valersi delle norme che condizionano il ricorso dell'Istituto al mercato finanziario.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Concordo con la tesi del senatore Bertoli, tanto è vero che, esaminando i bilanci dei singoli anni, ero arrivato ad analoga considerazione. Pertanto, ritengo che se l'onorevole rappresentante del Governo prendesse atto di tale impostazione, potremmo arrivare a un miglior funzionamento del Mediocredito centrale.

D E L U C A . A me sembra che sarebbe più opportuno che fosse il Mediocredito centrale a procurarsi le disponibilità finanziarie.

M O T T . Il Mediocredito centrale provvede a prestiti a medio termine che normalmente sono di 4 anni, mentre gli Istituti periferici fanno prestiti della durata di 10-15 anni. È dunque meglio che siano gli stessi Istituti regionali a procurarsi, a loro valutazione del mercato locale, i mezzi di intervento.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono grato all'onorevole relatore e agli onorevoli componenti la Commissione intervenuti nella discussione per gli opportunissimi rilievi e per le opportunissime proposte. Dichiaro che non solo ne prendo atto a titolo di raccomandazione, ma che mi farò dovere di essere sostenitore di tali proposte, così da rendere meglio rispondente alle esigenze il provvedimento che sta per essere oggi approvato.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Devo sottolineare un altro aspetto del problema, os-

sia la necessità di impartire indicazioni all'Istituto del Mediocredito centrale perchè tenga sempre presente la priorità a favore dei Mediocrediti regionali meno attrezzati; e a questo proposito cito le regioni dell'Italia centrale, bisognose di una particolare considerazione.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto senz'altro l'invito.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La denominazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificata in Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

(*È approvato*).

Art. 2.

L'Istituto provvede al finanziamento degli Istituti e delle Aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi.

L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti Istituti ed Aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;

d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera *d*);

f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In sostituzione od a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) *f*) del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformità alle leggi indicate dal medesimo primo comma.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è composto:

a) da 15 miliardi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

b) da 45 miliardi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) da 40 miliardi di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;

d) dalle somme in capitale ed interessi di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, trasferite all'Istituto con la legge 4 febbraio 1956, n. 54.

Per le operazioni previste dal precedente articolo, il Mediocredito centrale potrà essere autorizzato dal Ministro del tesoro ad utilizzare, a titolo di anticipazioni, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Consiglio generale del Mediocredito centrale predisporrà, annualmente, il piano generale delle operazioni che l'Istituto può compiere in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, indicando i criteri ed i limiti massimi d'intervento.

Il piano di cui al comma precedente sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

In ordine a questo articolo, ritengo sia da sottolineare, in relazione a quanto affermato dal senatore Braccesi, che la norma contenuta nell'articolo stesso consentirà di assicurare una maggiore flessibilità, temperando il rigore stabilito per i singoli settori. Praticamente, con questo articolo si dà la possibilità di utilizzi più adeguati, attraverso il controllo dell'organo competente, perchè i fondi siano assegnati effettivamente in proporzione alle necessità, in analogia alla politica economica del paese, vuoi all'interno vuoi in sede internazionale. Ecco lo spirito e le finalità del disposto di questo articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è integrato con due funzionari del Ministero del tesoro, con un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio e con un funzionario del Ministero del commercio con l'estero designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per l'industria ed il commercio e dal Ministro per il commercio con l'estero.

Il Ministro per il commercio con l'estero partecipa con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio alla designazione del membro che esercita la funzione di presidente.

In ordine a questo articolo vi sarebbe la proposta del senatore Bertoli di includere nel Consiglio generale e in quello d'amministrazione rappresentanti della media e piccola industria.

B E R T O L I . Non ne faccio oggetto di emendamento, ma di raccomandazione . . .

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. . . . che io accetto.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Vi sarebbe anche una osservazione fatta dal rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali (opportunità di includere nel Consiglio di amministrazione anche un rappresentante di quel Ministero) che ritengo non sia il caso di trasformare in emendamento, per non ritardare l'*iter* del disegno di legge; tuttavia di essa dovrà essere tenuto conto in sede di successivi provvedimenti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Mott, Piola e De Giovine il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 1836, concernente " Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine ", tenendo conto del buon lavoro svolto dagli Istituti per il Mediocredito regionale, invita il Governo a favorire l'aumento del loro

fondo di dotazione e a ricercare nuovi mezzi per integrare i loro finanziamenti ».

C A R E L L I . Pregherei di studiare la possibilità di estendere l'intervento del Mediocredito anche all'agricoltura, unificandone l'opera anzichè polverizzarla. Credo che sia utile e organico attuare provvidenze in tutti i settori dell'attività nazionale; perciò nell'ordine del giorno estenderei il campo di azione del Mediocredito anche all'agricoltura.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Nessuno dubita che sia il caso di attuare provvidenze a favore dell'agricoltura; tuttavia non è possibile affidare tale incarico al Mediocredito, il quale è, per istituzione, relativo al settore industriale.

C A R E L L I . Ritiro la mia proposta, allora.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine » (1857) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè sono io stesso relatore sul disegno di legge stesso, debbo dichiarare che la relazione da me già presentata e fatta distribuire in bozze ai componenti della Commissione porta degli emendamenti rispetto al testo governativo che bisogna attentamente considerare; per cui l'argomento porterà ad una notevole discussione. Quindi, anche allo scopo di accedere alla preghiera di alcuni illustri colleghi che desiderano partecipare alla discussione stessa, ne propongo il rinvio alla prossima seduta.

O L I V A . Debbo far presente che la pendenza prolungata di tale provvedimento, creando una situazione di incertezza, intralcia le operazioni di provvista di fondi da parte degli istituti di cui trattasi. È necessario, pertanto, uscire da questo stato di incertezza, qualunque sia la decisione che la Commissione prenderà in materia.

B E R T O L I . Il disegno di legge potrà essere discusso nella prima seduta dopo la riapertura del Senato.

O L I V A . Sta bene. Purchè sia posto al primo punto dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Se non si fanno altre osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi » (1929)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Già la relazione governativa illustra a sufficienza il disegno di legge. Ad ogni modo riassumo il succo di questo disegno di legge che è integrativo della legge che noi abbiamo emanato non molto tempo fa.

La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, ha modificato il regime tributario delle assicurazioni anche in materia di accertamento e riscossione del tributo.

Il sistema precedente, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, prevedeva:

a) per i contratti di assicurazione marittima e vitalizi l'accertamento e la riscossione delle imposte contestualmente alla registrazione obbligatoria, in termine fisso, dei contratti stessi;

b) per le assicurazioni diverse dalle marittime, la denuncia trimestrale, da parte dell'assicuratore, dei premi riscossi in ciascun trimestre dell'esercizio annuale, coincidente per legge e per tutti gli assicuratori con l'anno solare, e l'accertamento e pagamento posticipato trimestrale del tributo dovuto.

Con la richiamata legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si è unificato il sistema di accertamento e riscossione del tributo, relativamente a tutti i contratti di assicurazione, sistema che è articolato nella denuncia unica annuale, da presentarsi entro il 31 maggio di ogni anno, dei premi riscossi nell'intero esercizio chiuso al 31 dicembre precedente e nell'accertamento dell'imposta, a titolo definitivo per l'esercizio scaduto e provvisorio per l'esercizio in corso con pagamento in rate trimestrali scadenti il 15 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo.

Alla riscossione posticipata del sistema precedente si sostituisce la riscossione anticipata a titolo provvisorio con conguaglio successivo, con il sistema vigente.

Il passaggio dall'uno all'altro sistema implica l'adozione di chiare norme transitorie, tanto più che la legge richiamata n. 1216 entrerà in vigore il 1° luglio 1962, il che comporta:

a) l'applicazione del regime precedente (aliquote, termini e modalità di denuncia dei premi e contratti e di accertamento e pagamento del tributo) sia ai contratti di assicurazione marittima ed aerea e di rendite vitalizie stipulati a tutto il 30 giugno 1962 (registrazione a termine fisso e accertamento e pagamento contestuali del tributo), sia ai contratti di assicurazioni diverse da quelle ora richiamate (denuncia dei premi incassati nel secondo trimestre 1962 e pagamento del tributo posticipato);

b) l'applicazione del nuovo sistema ai contratti di assicurazioni marittime e aeree e di rendite vitalizie stipulati a partire dal 1° luglio 1962 ed ai premi incassati, relativamente alle altre assicurazioni, a partire da tale data, con le nuove aliquote e con la denuncia da presentarsi entro il 31 agosto 1962 limitatamente ai premi incassati nel solo secondo trimestre del 1962;

c) l'esigenza di rendere operante l'accertamento su base provvisoria del tributo, riferito ai premi di competenza del secondo semestre 1962, salvo conguaglio in sede di denuncia al 31 maggio 1963, con riscossione anticipata del tributo stesso in due rate scadenti il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1962.

I due articoli del disegno di legge dettano norme transitorie ai fini di cui si è detto:

In particolare:

a) l'articolo 1 rende applicabili le norme del nuovo trattamento tributario ai contratti in corso alla data 1° luglio 1962, limitatamente ai premi ed accessori riscossi da detta data;

b) l'articolo 2 prevede:

1) una denuncia, entro il 31 agosto 1962, dei premi ed accessori, distinti per categoria di assicurazioni, di cui si prevede la riscossione nel secondo semestre 1962, con liquidazione provvisoria dell'imposta da pagarsi nelle due rate del 15 settembre e 15 dicembre 1962 e conguaglio in sede di liquidazione definitiva sulla base della denuncia consuntiva da presentarsi entro il 31 maggio 1963. Tale denuncia consuntiva costituirà la base anche per la liquidazione provvisoria dell'imposta per il 1963;

2) la denuncia trimestrale entro il 30 settembre 1962 a norma del vecchio sistema, dei premi ed accessori riscossi nel periodo 1° aprile-30 giugno 1962;

3) una denuncia complementare, entro il 30 settembre 1962, dei premi e accessori riscossi entro il 30 giugno 1962, ma

iscritti successivamente nel registro dei premi.

In merito allo spirito del disegno di legge, rilevo positivamente la preoccupazione del legislatore di evitare l'applicazione retroattiva del nuovo sistema tributario, per cui i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge (1° luglio 1962) saranno assoggettati al nuovo trattamento, limitatamente alla materia imponibile emergente nel secondo semestre del 1962.

Si potrebbe avere qualche perplessità invece in merito all'altra preoccupazione del Governo di vedere immediatamente operante il sistema della liquidazione provvisoria dell'imposta con pagamento anticipato di questa sulla base di una denuncia non consuntiva di premi incassati nel secondo semestre 1962 ma di premi di presunto incasso in detto periodo.

È vero che, in materia di imposte di bollo (Titolo V - articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492) da corrispondersi in modo virtuale si procede alla liquidazione provvisoria del tributo in base a denuncia di materia imponibile presunta (numero degli atti, documenti e buoni che potranno essere emessi durante un anno); ma è anche vero che, nel campo più rilevante delle imposte dirette, la liquidazione provvisoria del tributo relativo ad un esercizio segue sulla base di un imponibile accertato da una denuncia in sede consuntiva.

Il nuovo sistema, applicato nei termini previsti dall'articolo 9 della legge, avrebbe comportato una denuncia in sede consuntiva dei premi e accessori incassati nell'esercizio 1962, con liquidazione definitiva dell'imposta limitata ai premi del secondo semestre e liquidazione provvisoria riferita al *plafond* dei premi riscossi nell'intero esercizio 1962, a titolo di imposta anticipata per il 1963, salvo conguaglio sulla base della denuncia di presentazione entro il 31 maggio 1964.

Sarebbero state congiuntamente riscosse nelle rate trimestrali a partire dal 15 giugno 1963 le imposte definitive del secondo semestre del 1962 e provvisorie dell'intero esercizio 1963.

Si è voluto negare il beneficio di un breve respiro ai soggetti passivi dell'imposta? Non bisogna dimenticare a questo riguardo che il nuovo sistema appesantisce il trattamento fiscale di alcune voci dei contratti e che al pagamento posticipato ora vigente sostituisce il pagamento anticipato.

Si è voluto accelerare il tempo di acquisizione al bilancio statale del maggiore gettito derivante dalla modifica delle aliquote e del sistema di accertamento e di riscossione?

Rendiamo misurato omaggio allo zelo del tutore dell'entrata. Propongo di approvare il provvedimento.

RODA. Col provvedimento in discussione si passa, in sostanza, dal sistema di riscossione di imposta consuntivo a un sistema parzialmente preventivo. Ebbene, allora è il caso di chiarire una volta per tutte i termini di un importante problema di principio: quando si propongono modifiche tanto sostanziali a sistemi in atto, sarebbe il caso di informare il Parlamento dettagliatamente con una succosa relazione non solo, ma di lasciargli poi qualche giorno di tempo per esaminare con calma e profondità le conseguenze, così da evitare frettolose decisioni, che poi — come dimostra il disegno di legge di cui stiamo parlando — necessitano di altri provvedimenti per riparare le storture verificatesi e le lacune riscontrate con la pratica. Dico questo perchè non è la prima volta che si verificano casi del genere, il più clamoroso dei quali fu proprio quello del passaggio dall'esercizio solare all'esercizio finanziario, per cui abbiamo saltato a pie' pari le denunce del 1958, ossia abbiamo dato un colpo di accetta al sistema Vanoni, che si informa al principio della denuncia annuale dei redditi. E ne sono derivate sperequazioni immediate a carico di quei contribuenti che nel 1958 ebbero un reddito maggiore o minore del 1957. Ecco il motivo per cui tutte le volte che ci troviamo di fronte a spostamenti del tipo di quello accennato, sarebbe opportuno poter esaminare a fondo il problema per non determinare conseguenze contrarie a quelle che ci si era proposti di provocare.

PRESIDENTE, *relatore*. Quale relatore della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, cui ha fatto riferimento il senatore Roda, sono in grado di precisare che l'inconveniente cui oggi si pone rimedio fu determinato da un emendamento proposto dal senatore Oliva, ed approvato dalla Commissione, in base al quale la decorrenza delle nuove norme fu fissata a 7 mesi dopo l'entrata in vigore della legge; si sarebbero dovute adeguare a tale emendamento altre norme del provvedimento, senonchè ciò sfuggì alla comune attenzione, ed ecco il motivo dell'odierno provvedimento.

Ciò significa che dobbiamo trarne motivo di invito a ponderare bene per il futuro allorchè ci si trovi di fronte a delle proposte di emendamento delle quali occorre valutare la portata e le possibili conseguenze.

RONZA. Mi pare strano che, nel passaggio del provvedimento dall'esame dell'uno all'esame dell'altro ramo del Parlamento, il Governo non si sia accorto delle lacune cui oggi si pone riparo. Può avvenire, talvolta, che la Commissione competente difetti di dati tecnici e che perciò adotti una decisione senza poterne valutare appieno le conseguenze; nel caso particolare, peraltro, il provvedimento è passato dal Senato alla Camera dei deputati, e ciò che è comprensibile sia sfuggito al relatore e a una Commissione non doveva sfuggire al rappresentante del Governo. Ritengo perciò che se dobbiamo compiere un atto di contrizione noi per eventuali errori, dobbiamo tuttavia anche richiamare chi ha una maggiore responsabilità, ossia chi avrebbe dovuto, nel passaggio da un ramo all'altro del Parlamento, esaminare a fondo la portata della nuova norma.

PRESIDENTE, *relatore*. Si è forse maggiormente nel vero dando la colpa soprattutto alla fretta con cui talvolta si debbono adottare delle decisioni e che porta a delle inevitabili dimenticanze.

OLIVA. Poichè sono stato chiamato direttamente in causa, rilevo che le cause delle lamentate lacune sono varie e comunque non ultime l'impazienza o l'indecisione che si manifestano di fronte ad alcuni provvedimenti.

PRESIDENTE, *relatore*. Ciò deriva anche dal fatto che la nostra Commissione — la quale a differenza di quanto avviene alla Camera dei deputati, si deve occupare dei dicasteri delle finanze, del tesoro e del bilancio — si trova sempre di fronte a una gran massa di lavoro da svolgere, spesso di assoluta urgenza.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non intendo assolutamente sottrarre il Governo — più che nei suoi rappresentanti politici, come apparato amministrativo — dalla responsabilità di non aver subito ravvisato la necessità di disposizioni transitorie atte ad adeguare il dettato della nuova legge in modo organico alle esigenze del momento. Tuttavia si tratta di una disattenzione che non è poi estremamente difficile a verificarsi, stante la massa di provvedimenti che vengono portati all'esame del Parlamento e che investono gli uffici, specialmente quelli che interessano il Ministero delle finanze. Ecco perchè prego di tener conto delle attenuanti nel considerare queste piccole distrazioni, che del resto rientrano nella nostra natura umana. D'altra parte la possibilità di riparazione, attraverso un provvedimento di carattere integrativo, elimina ogni grossa preoccupazione in ordine a tali piccole disattenzioni. Pertanto mi permetto di far rilevare l'opportunità che si approvi con la massima sollecitudine il disegno di legge in esame, così da colmare ogni lamentata lacuna.

RONZA. Quella da me sollevata è una questione di principio, generale non specifica, che non intende ritardare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è sostituito dal seguente:

« Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 33 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è integrato con i seguenti commi:

« Ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori nel secondo semestre dell'anno 1962, gli stessi sono tenuti a presentare all'Ufficio del registro competente, entro il 31 agosto dello stesso anno e con le modalità di cui all'articolo 9, una denunzia dei premi ed accessori, distinti per categorie di assicurazioni e contratti di rendita vitalizia, che si presume possano essere incassati durante tale semestre.

Sulla base della denunzia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il semestre stesso, la quale deve essere corrisposta in due rate eguali scadenti il 15 settembre e il 15 dicembre dell'anno 1962.

La liquidazione definitiva dell'imposta sarà effettuata sulla base della denunzia dei premi ed accessori che gli assicuratori debbono presentare, a' termini e per gli effetti del predetto articolo 9, entro il 31 maggio 1963. Nella denunzia dovranno essere distintamente indicati i premi ed accessori incassati nel primo e nel secondo semestre 1962.

Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva saranno conteggiate sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno 1963 relativa al pagamento dell'imposta liquidata in via provvisoria per tale anno.

Per il pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori fino a tutto il 30 giugno 1962 restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281; per i premi ed accessori incassati entro il sopradetto termine ed iscritti nel registro dei premi successivamente al termine stesso, gli assicuratori sono tenuti a presentare una denunzia complementare entro il 30 settembre 1962 corrispondendo l'imposta relativa nei 15 giorni successivi. Restano altresì ferme le disposizioni degli articoli 6 e 28 del citato regio decreto n. 3281 per le assicurazioni marittime ed aeree e per i contratti di rendita vitalizia stipulati fino a tutto il 30 giugno 1962 ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari